



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

- Napoli -

Determina n. 66 del 22/12/2017

Prot. n. 2106 del 22/12/2017

OGGETTO: DETERMINA di aggiudicazione della procedura negoziata per la gara per l'affidamento del servizio di restauro arredi presso la sede del TAR Campania- Napoli ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 - CIG ZF71FC8D7C

Il Segretario Generale

Vista la L 27/04/1982 n. 186;

Visto l'art. 1, comma 449, l. 27/12/2006 n. 296, ai sensi del quale *"tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche... sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.;*

Visto l'art. 1, comma 450, l. 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 502 l. 208/2015, ai sensi del quale *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche ...per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al disotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del DPR n. 207/2010;*

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici Amministrativi della G.A. (D.P.C.S. 15/02/2005);

Visto il D. Lgs 09/04/2008 n. 81;

Visti gli artt. 29 comma 1, 32, comma 2 e 36 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50, come modificati dal d.lgs 19 aprile 2017 n. 56

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della G.A. (D.P.C.S. 15 febbraio 20059

Visto il Regolamento recante l'esercizio dell'Autonomia finanziaria della GA 06/02/2012;

Vista la direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017, recante la disciplina per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex art. 36 D. lgs. 50/16, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

Viste le proprie determine nn. 30 del 5 settembre 2017 e n. 45 del 25 ottobre 2017;

Acquisito il C.I.G. ZF71FC8D7C

Atteso che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato in data 20 novembre 2017 è pervenuta n. 1 offerta da parte della ditta Chianese Srl;

Visto che il Seggio di Gara nominato con determina n. 1884 del 21/11/2017, ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Chianese Srl, in data 21 novembre 2017, unica partecipante alla gara;

Trasmessi gli atti di gara al Responsabile unico del procedimento Dott. Michele Bocchino ed espletati gli adempimenti istruttori propedeutici alla presente determinazione;

Ritenuto di acquisire il servizio di cui all'oggetto dalla predetta società;

Acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva ed accertata la regolarità dello stesso;

Accertato il possesso da parte della medesima società dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la fornitura in questione;

Considerata la disponibilità di fondi sul capitolo di bilancio 2287 "Spese per acquisto di cancelleria, stampati e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio macchine ed impianti";

Verificato il possesso dei requisiti generali ex art. 80 d.lgs. 50/2016;

DETERMINA

- Di affidare la fornitura del servizio di restauro arredi presso la sede del TAR Campania- Napoli alla ditta Chianese Srl, con sede in Pozzuoli (Na), Via Raimondo Anecchino n. 131 F 12 Fab. 12, codice fiscale 07162890631, per un importo di euro 28.281,60 oltre IVA.
- Di approvare lo schema di contratto per l'affidamento del servizio di restauro arredi presso la sede del TAR Campania-Napoli, che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

Napoli, 22/12/2017

Dott.ssa Filomena Zamboli

Ai sensi dell'art.29, comma 1, d.lgs 50/2016 come modificato dall'art. 19 comma 1 lett. a) d.lgs 19 aprile 2017 la presente determina sarà pubblicata in data odierna sul sito internet della G.A. - sezione amministrazione trasparente



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI**

**“PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RESTAUR ARREDI PRESSO LA SEDE DEL TAR CAMPANIA-
NAPOLI**

SCHEMA DI CONTRATTO (CIG ZF71FC8D7C)

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI RESTAURO ARREDI PRESSO LA SEDE DEL TAR CAMPANIA-NAPOLI.

tra
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Codice Fiscale 94028990631 legalmente rappresentato, ai fini della stipula del presente atto, dalla Dott.ssa Filomena Zamboli nata a _____, il _____, C.F. _____, nella sua qualità di Segretario Generale del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, (nel seguito, per brevità, anche “*Amministrazione*”);

E

il sig. _____ nato a _____ il _____ legale rappresentante della ditta _____ con sede legale in _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la _____ di _____ P. IVA _____, (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”);

PREMESSO

- a) che l’Amministrazione ha ravvisato la necessità di procedere al restauro di arredi ubicati presso la sede del TAR sita in Piazza Municipio n. 64- Napoli;
- b) che l’Amministrazione ha deliberato di procedere al menzionato affidamento con determinazione n. 1381 del 5/09/2017;
- c) che a tal fine l’Amministrazione ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di restauro arredi presso la sede del T.A.R. Campania-Napoli”;
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, lo stesso ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai relativi allegati - ivi compresa la lettera invito - definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire;
- f) che l’Amministrazione ha verificato i requisiti del Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusa la lettera invito - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
- l’Allegato “**A**” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “**B**” (Offerta Economica), Allegato “**C**” (Patto di integrità) Allegato “**D**” (Tracciabilità flussi finanziari).
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito e prescritto nei suoi Allegati;
 - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano

materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;

c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.

4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa predisposti dall'Amministrazione prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate dall'Amministrazione.

5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto

1. L'Amministrazione affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del Servizio di restauro arredi secondo le modalità specificate nel Capitolato Tecnico (Allegato "A").

2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire il Servizio, il tutto nei limiti dell'importo complessivo massimo stimato di spesa pari a Euro (), IVA esclusa.

3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio contenuti nel presente contratto, nel capitolato tecnico e relativi allegati.

4. L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di chiedere all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 3

Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore

1. L'erogazione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di Servizio e termini di cui al Capitolato Tecnico (Allegato "A") da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di Servizio, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.

3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati.

4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, igieniche in materia ambientale e sanitaria in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza

delle richiamate norme e prescrizioni vigenti.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;

b) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative - di indirizzo e di controllo - o, comunque, relative all'esecuzione delle attività contrattuali che a tale scopo potranno essere fornite e comunicate dall'Amministrazione;

c) comunicare, tempestivamente all'Amministrazione, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute anche in riferimento al Responsabile del contratto di cui al successivo articolo 5;

7. Le attività contrattuali devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro svolto negli uffici e/o nelle aree dell'Amministrazione, in cui le medesime attività oggetto del presente Contratto devono essere svolte.

8. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto;

9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

10. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire/utilizzare nell'esecuzione del Servizio e delle singole attività necessarie all'esecuzione dello stesso tutte le attrezzature ed i materiali a ciò saranno necessari.

11. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

12. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere date dall'Amministrazione.

13. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

14. Il Fornitore si impegna ad erogare i Servizi con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi presso i quali devono essere eseguite le attività oggetto del presente Contratto.

15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ..

Articolo 4

Responsabile del contratto e Direttore dell'esecuzione

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile del contratto" il proprio dipendente

che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso l'Amministrazione per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione medesima.

Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto,

come meglio indicati nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del contratto, dovrà inoltrare all'Amministrazione, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto. Ove il soggetto indicato non fosse di gradimento dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà indicare, con le stesse modalità, un altro nominativo.

3. I recapiti del Responsabile del contratto sono i seguenti:

numero cell., numero fisso e numero fax
....., indirizzo e-mail

4. Per parte sua l'Amministrazione indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Dr. Michele Bocchino, il quale rappresenta l'interfaccia dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione del Contratto, anche ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 101 e ss. del d.lgs. 50/2016, e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico e relativi allegati (Allegato "A").

I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono di seguito riportati:

numero fisso 081.7817139, indirizzo e-mail m.bocchino@giustizia-amministrativa.it.

Articolo 5

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Amministrazione la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.

2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché assistenza, previdenza e disciplina infortunistica - assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al d.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti.

Articolo 6

Verifiche, controlli

1. Il Servizio oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposti a verifica secondo quanto riportato all'art. 9 del Capitolato Tecnico. Le verifiche ed i controlli

saranno tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio prescritti per l'esecuzione del servizio nel Capitolato Tecnico (Allegato "A"), nonché il rispetto della normativa vigente in materia.

2. Nel caso di esito negativo delle verifiche il Fornitore dovrà nuovamente prestare i servizi e le attività non accettati, in modo corretto, ovvero apportare agli stessi le modifiche e/o le integrazioni necessarie affinché le verifiche siano ripetute e positivamente superate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

Art. 7

Fatturazione

Il rilascio della fattura in formato elettronico potrà avvenire a conclusione del servizio - previo nulla osta alla fatturazione da parte dell'Amministrazione – che sarà dato a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

La fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG: ZF71FC8D7C, nonché al Codice Fiscale della Società ed al Codice IPA: P4FX3B.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

Art. 8

Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note.

all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 9

Penali

1.All'Impresa può essere comminata, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7, per ogni inadempimento contestato per la violazione degli obblighi contrattuali, una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

2.L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso la quale l'Impresa ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni.

3.Nel caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle giustificazioni l'Amministrazione procede all'applicazione delle indicate penali, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento, ai sensi dell'art. 11 e 12.

5.La rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versarsi all' Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.

Art. 10

Obblighi di riservatezza

L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

Art. 11

Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto in caso di esito negativo del controllo sulla regolare esecuzione e/o di inadempienze della Società che si dovessero protrarre oltre il 15° giorno dal termine assegnato per porvi rimedio. Restano fermi l'applicazione delle penali sopra indicate e il risarcimento dei danni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di inadempimento contrattuale.

L'Amministrazione, in caso di inadempimento, si riserva comunque la facoltà di incamerare la cauzione definitiva.

Art. 12

Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nel caso di sopravvenuta perdita da parte della Società dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 80 ed 82 del d.lgs. n. 50/2016.

In aggiunta ai commi precedenti, l'Amministrazione- in ragione di quanto previsto all'art.1, comma 1, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - ha diritto di recedere in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui Consip S.p.A. stipuli una convenzione con parametri migliorativi rispetto a quelli del presente contratto

Articolo 15

Sicurezza, danni e responsabilità civile e penale

L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni provenienti dall'Amministrazione, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative allo svolgimento del servizio in oggetto, nonché ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose ed a terzi che comunque possano derivare in conseguenza del servizio affidato. Nel caso si verificassero sottrazioni di materiale e si accertasse la responsabilità diretta o indiretta del personale alle dipendenze dell'appaltatore, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che verrà accertata dall'Amministrazione.

A copertura dei rischi di cui sopra, l'impresa ha stipulato apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi

In particolare, detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare, nell'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro anno, oltre spese legali per ogni evento dannoso o sinistro e per La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare

riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'impresa aggiudicataria deve avere cura di presentare all'Amministrazione la quietanza di intervenuto pagamento del premio con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentirle di verificare il permanere della validità della polizza per l'intera durata del contratto.

Articolo 16

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 17

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.

Art. 18

Divieto di Subappalto

Per l'intrinseca tipologia e delicatezza delle prestazioni richieste è, in ogni caso, vietato il subappalto anche parziale.

Art. 19

Trattamento dei dati – consenso

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., in tema di trattamento di dati personali, i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso.

L'Amministrazione eseguirà i trattamenti necessari all'esecuzione della presente procedura di gara e tutti gli atti conseguenti ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.

Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudicherà la partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 20

Soluzione delle controversie – Foro Competente – Domiciliazione delle parti

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Napoli, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 204, d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 21

Spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari, le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.

Articolo 22

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara, con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento del danno.

Articolo 23

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.

Articolo 24

Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto è condizionato, in via risolutiva, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a. qualora il Fornitore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle

premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l'esecuzione delle prestazioni inerenti il Servizio oggetto del medesimo Contratto;

c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 25

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Napoli, li / / .

Per il Fornitore

Per l'Amministrazione

ALLEGATI

Allegato "A" – Capitolato Tecnico;

Allegato "B" – Offerta economica;

Allegato "C" – Patto di integrità

Allegato "D" – Tracciabilità.